



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LAZIO

SEZIONE 16

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE NIEDERHAUSERN	MARCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VOLPE	CARMINE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2900/2015
depositato il 28/04/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. 1705/2014 Sez:6 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di LATINA
contro:

C SRL

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° X
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

IRES-ALTRO 2008
IVA-ALTRO 2008
IRAP 2008

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 2900/2015

UDIENZA DEL

26/03/2018 ore 10:30

N°

2568/2018

PRONUNCIATA IL:

26/3/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/4/2018

Il Segretario

FATTO

Con il ricorso introduttivo la società **C** s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. **X** emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Latina e notificatole in data 19 novembre 2013 in conseguenza della rettifica delle dichiarazioni presentate ai fini IRES, IRAP, IVA e Mod. 770 per l'anno di imposta 2008.

L'atto impugnato è scaturito da un PVC della Guardia di Finanza con il quale venivano contestate alla società **C** le varie irregolarità.

Attualmente oggetto del contendere rimane il recupero a tassazione delle perdite su crediti ritenute dall'Ufficio indeducibili perché privi dei requisiti previsti dall'art. 66 TUIR e DPR 42/ 1988 per complessivi € 14.216,16.

La Commissione tributaria provinciale di Latina, con sentenza n.1705/06/14, accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio, ritenendo del tutto fondate le argomentazioni della parte ricorrente.

Avverso detta sentenza propone appello l'Agenzia delle entrate DP di latina per chiederne la riforma, sostenendo che la società non avrebbe fornito prove sufficienti a dimostrare quegli elementi precisi e concordanti richiesti dall'art. 101 comma 5 del TUIR affinché le perdite sui crediti potessero considerarsi indeducibili, essendo, detti elementi, costituiti da semplici lettere di uno studio legale che sconsigliava di intraprendere azioni legali nei confronti dei debitori.

Non risultano presentate controdeduzioni da parte della società appellata.

La causa, non essendo stata presentata istanza di trattazione in pubblica udienza, viene decisa con procedimento camerale.

DIRITTO

Questa Commissione ritiene che l'appello dell'Agenzia delle entrate DP di Larina sia infondato e vada, pertanto, respinto

Deve premettersi che le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della Commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

Al riguardo, l'articolo 56 introduce la disciplina delle preclusioni, relative al giudizio davanti alla Commissione regionale, che è completata dagli articoli 57 e 58.

Circa il contenuto dell'atto di appello, deve evidenziarsi come tutto il processo tributario (sia in primo che in secondo grado) sia condizionato da quanto devoluto alla cognizione del giudice, a mezzo del ricorso alla Commissione provinciale che contiene, in merito all'oggetto e ai motivi, quanto previsto dall'articolo 18, con l'eventuale integrazione di cui all'articolo 24.

Nella norma in questione è previsto che le parti del processo d'appello, a pena di presunzione di loro rinuncia, debbano specificatamente riproporre, nell'atto di



impugnazione ovvero nelle controdeduzioni, le questioni e le eccezioni che la Commissione provinciale non ha esaminato, ovvero ha ritenuto non accoglibili in primo grado.

In mancanza di tale riproposizione, si presume che la parte interessata volontariamente rinunci a ch  il giudice deliberi sulle questioni o eccezioni non riproposte, permettendo cos  che sulle stesse si formi il cosiddetto giudicato interno o implicito (cfr. articolo 329 C.p.c.).

Tanto premesso, deve ribadirsi che attualmente oggetto del contendere rimane il recupero a tassazione delle perdite su crediti ritenute dall'Ufficio indeducibili perch  privi dei requisiti previsti dall'art. 66 TUIR e DPR 42/ 1988 per complessivi € 14.216,16.


Tanto doverosamente premesso, in relazione della presunta indeducibilit  delle perdite su crediti deve osservarsi che l'art. 101, co. 5, del Tuir, nella versione in vigore nell'anno di imposta oggetto del presente contenzioso, stabiliva che le perdite su crediti costituivano un componente negativo di reddito, in sede di determinazione del reddito d'impresa, se risultavano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore   assoggettato a procedure concorsuali.

Il riferimento dell'art. 101, comma 5, del Tuir alla esistenza degli "elementi certi e precisi" comporta, pertanto, la necessit  di valutare l'idoneit  di tali elementi a dimostrare la deducibilit  della perdita:   evidente quindi che la perdita su crediti pu  ritenersi deducibile quando ci si trovi di fronte di una situazione oggettiva di impossibilit  di recuperare il credito vantato, ovvero se le azioni esecutorie, concesse al creditore dalla legge per il recupero del proprio credito, siano dispendiose al tal punto da far propendere per la desistenza od anche quando, dalle informazioni raccolte facciano escludere la possibilit  di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria.

Nel caso di specie, questa situazione pu  certamente considerarsi verificata, e possono reputarsi elementi certi e precisi le lettere del legale incaricato della riscossione del credito, con le quali si attesta che l'attivit  svolta per il recupero del credito ha dato esito negativo, non vi sarebbero comunque beni del debitore da aggredire ed in presenza anche della cessazione dell'attivit  e cancellazione della ditta dal registro delle imprese.

Non si pu , peraltro, trascurare la circostanza che, in considerazione della esiguit  dei crediti vantati, continuare con procedure esecutive dall'esito sicuramente negativo sarebbe stato eccessivamente anti economico.

Tale tesi   confermata anche dalla risoluzione del Ministero delle Finanze del 6/8/1976 n. 9/124, nella quale   stato precisato che, *"per la deducibilit  delle perdite su crediti commerciali di modesto importo, e che siano tali anche in relazione all'entit  del portafoglio, pu  prescindersi dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entit  dei crediti pu  consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri"*.



Sulla base delle dedotte considerazioni, l'appello dell'Agenzia delle entrate DP di Latina deve essere respinto e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza emessa in primo grado.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura della presente controversia e della sua particolare peculiarità.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale del Lazio - Sezione 16a, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così dispone:

"Respinge l'appello dell'Ufficio. Spese compensate".

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2018.


IL RELATORE

Giandomenico TOZZI



IL PRESIDENTE

Marco DE NIEDERHAUSERN



CASSAZIONE.net